

Il riuso degli edifici di culto: Casi, criteri di gestione e prospettive nella diocesi di Torino

The reuse of places of worship: Cases, management criteria and perspectives in the diocese of Turin

Lo studio e l'analisi della gestione dei luoghi di culto, intesi come beni culturali di interesse religioso, offre interessanti spunti di riflessione sugli aspetti giuridici della questione, in particolare l'intreccio tra norme statali e canoniche che comporta un procedimento, una complessa e precisa successione di atti da parte di due apparati amministrativi, quello statale e quello ecclesiastico.

L'articolo, partendo da un sintetico riferimento alle procedure per il riuso non indecoroso dei luoghi di culto, incentrato sul can. 1222 e sull'art. 831 comma. 2 c.c., oltre che sulle norme del codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004), si sofferma sull'analisi di un caso di alienazione, poi trasformatosi in donazione, di due chiese ad una amministrazione pubblica. In particolare, si tratta della chiesa di Sant'Orsola e della chiesa di San Bernardino, donate al Comune di Sommariva del Bosco (CN) dalla Diocesi di Torino ed adibite entrambe ad attività socio-culturali.

The study and analysis of the management of places of worship, i.e. of the religious cultural heritage, offers interesting opportunities of reflection on the law aspects of the topic, in particular the interplay between State and Canonical regulations which involves a proceeding, a complex and precise succession of acts by two administrative apparatus, the State one and the Ecclesiastical one.

The article, starting from a brief reference to the procedures for a satisfactory reusing of places of worship, centered on the Can. 1222 and Article 831 para. 2 of the Italian Civil Code, as well as on the rules of the code of cultural heritage (Legislative Decree no. 42/2004), focuses on the analysis of a case of alienation, then turned into donation, of two churches to a public administration. In particular, it concerns St. Orsola's church and San Bernardino's, donated to the Municipality of Sommariva del Bosco (CN) by the Diocese of Turin and used for socio-cultural activities.



Davide Dimodugno

Laureando magistrale in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino con la tesi "I beni culturali di interesse religioso tra diritto amministrativo e diritto canonico", relatrici le Prof.sse Cristina Videtta (diritto dei beni culturali) e Ilaria Zuanazzi (diritto ecclesiastico e canonico).

Parole chiave: Riuso; Chiese; Procedure; Gestione; Stakeholder

Keywords: Reuse; Churches; Proceedings; Management; Stakeholders

Lo studio e l'analisi dei luoghi di culto, in quanto "beni culturali di interesse religioso" ai sensi dell'art. 9 del codice dei beni culturali, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42¹, presenta aspetti di particolare interesse dal punto di vista giuridico dovuti all'intersezione di diversi procedimenti, fondati rispettivamente sulla normativa civile e su quella canonica, oltre che sul principio di collaborazione pattizia discendente dagli artt. 7 e 8 cost.² In particolare, il presente articolo intende soffermarsi sul riuso degli edifici di culto cattolici, allorché sconsecrati e cessata quindi la loro originaria funzione.

I. La cessazione degli edifici di culto

La cessazione degli edifici di culto³ può essere dovuta ad un graduale abbandono della pratica religiosa in un certo luogo, fatto che determina una sovrabbondanza di edifici sacri, oppure può essere indotto dalla pressione di interessi culturali e turistici che prevalgono sulle esigenze delle comunità ecclesiali locali oppure ancora da interessi religiosi di altre Chiese o comunità ecclesiali. La cessazione può essere spontanea oppure spinta da esigenze di carattere economico, in ogni caso il diritto canonico prevede un procedimento per la «riduzione a uso profano non sordido» delle chiese. Esso comporta la cessazione completa della destinazione al culto dell'edificio per cui, a seguito del provvedimento del Vescovo diocesano, non si potrà più celebrarvi il culto e il bene potrà essere destinato in forma

esclusiva ad altro uso, purché non in esplicito contrasto con la precedente destinazione⁴.

Il can. 1222 § 1 prevede l'ipotesi dell'impossibilità dell'edificio ad essere adibito al culto divino o di essere restaurato, mentre il can. 1222 § 2 richiede «altre gravi ragioni [che] suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino». In tal caso «il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiteriale, può ridurla a uso profano non sordido, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime».

Nel codice di diritto canonico del 1917 era previsto solo il caso di cui al primo paragrafo e la riduzione ad uso profano era legittima solo se contemporaneamente vi era l'impossibilità di adibire la chiesa al culto pubblico e l'impossibilità di restaurarla⁵, mentre la giurisprudenza costante della Santa Sede richiedeva negli altri casi una speciale licenza⁶. L'attuale formulazione del secondo paragrafo pone il bene delle anime come discriminante e sono richieste «gravi cause» per poter procedere alla soppressione. L'interpretazione data dalla giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica⁷ nell'ambito di ricorsi sollevati principalmente da singoli fedeli contro i decreti di riduzione ad uso profano delle chiese che frequentavano è che la gravità della causa sussista allorché

la condizione pericolante della chiesa sia confermata dal giudice civile e il Vescovo non ritenga opportuno onerare i fedeli della comunità locale con le spese di restauro mentre a poca distanza si trova un'altra chiesa abbastanza grande e in buone condizioni oppure quando la mancata riduzione a uso profano avrebbe potuto permettere ad una comunità ecclesiastica non in comunione con la Chiesa cattolica di occuparla oppure ancora quando emergano questioni di ordine economico⁸. In quest'ultima situazione il giudizio sulla gravità è lasciato al Vescovo diocesano perché in grado di conoscere più di chiunque altro il reale stato delle «circostanze di luogo, di patrimonio e di persone»⁹. Comunque, per procedere validamente alla decisione all'emanazione del decreto, il Vescovo deve ascoltare il parere del consiglio presbiteriale, avere cautela che il bene delle anime non patisca danno alcuno ed infine avere il consenso di coloro che rivendicano legittimamente per se stessi diritti sulla chiesa. In relazione a quest'ultima condizione, si può fare riferimento, in modo particolare, all'art. 53 della legge 20 maggio 1985, n. 222 che afferma: «Gli edifici di culto e le pertinenti opere parrocchiali [...] costruiti con contributi regionali e comunali, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.

Esso può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra autorità ecclesiastica e autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine, e con rivalutazione determinata con le modalità di cui all'articolo 38. Gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli».

II. Riduzione di una chiesa ad uso profano: profili canonici e civilistici

La decisione di ridurre una chiesa ad uso profano¹⁰ è considerata una *extrema ratio*¹¹ quando non sia più possibile mantenere la destinazione culturale. Quando ciò avviene, solitamente si progetta un altro e diverso utilizzo oppure la decisione di alienare il bene. Come già sottolineato in precedenza, il decreto vescovile di riduzione di una chiesa ad uso profano produce effetti nell'ordinamento civile anche quando la proprietà non sia di un ente ecclesiastico¹², in quanto esso costituisce il presupposto della cessazione della destinazione al culto dell'edificio che non potrà più essere considerato «edificio di culto». Questo orientamento è stato fatto proprio dal giudice amministrativo in un caso concernente una concessione edilizia per la trasformazione d'uso di una cappella di proprietà privata in mancanza del decreto vescovile di riduzione ad uso profano: il TAR Liguria ha affermato l'illegittimità del provvedimento che si è posto in violazione dell'art. 831 c.c. e dei principi

generali dell'ordinamento in materia di tutela dei beni destinati al culto della religione cattolica¹³.

Inoltre, per la giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica¹⁴, la chiusura di una chiesa a tempo indeterminato equivale alla sua riduzione ad uso profano.

La Congregazione per il clero ha affermato inoltre la «necessità di distinguere chiaramente tra tre distinti e separati procedimenti canonici:

- 1) la modificazione delle parrocchie;
- 2) la riduzione ad uso profano e/o la chiusura permanente delle chiese;
- 3) l'alienazione di edifici ancora sacri o non più tali¹⁵».

In relazione alla riduzione ad uso profano, si pone il problema di come trattare le parti fisse dell'edificio, come gli altari che, a norma del can. 1238 § 2, non perdono la loro dedicazione al culto e/o benedizione se l'edificio in cui si trovano perde tale destinazione. Gli Autori¹⁶ sono concordi nell'affermare la necessità della loro rimozione o, se ciò non è possibile, della distruzione.

In tale operazione bisognerà tenere presente la necessità di collaborazione con le

Soprintendenze¹⁷.

Sarà dunque necessaria la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del codice dei beni culturali, d.lgs. 42/2004, che, se avrà esito negativo, farà venire meno la presunzione di "culturalità" delle «cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico»¹⁸, che siano «opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgia ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili»¹⁹, e renderà possibile l'alienazione dei beni stessi ai sensi dell'art. 12 commi 4, 5 e 6 del codice. Se l'esito della verifica sarà invece positivo, per procedere all'alienazione del bene culturale sarà necessaria una autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali²⁰, salvo il diritto di prelazione che la soprintendenza potrà eventualmente esercitare se si tratta di alienazione a titolo oneroso²¹.

In relazione ad un possibile cambio di destinazione d'uso, esso sarà possibile solo a seguito di richiesta di licenza per il cambio di utilizzo all'autorità canonica competente (il Vescovo diocesano o l'autorità prevista dallo statuto dell'istituto religioso proprietario del bene) seguita da una autorizzazione civilistica

da parte del comune sul cui territorio insiste l'edificio, concessa nel rispetto degli strumenti urbanistici adottati²².

Se invece l'ente proprietario vuole mantenere la proprietà del bene ma concederlo gratuitamente ad altri, si dovrà ricorrere al contratto di comodato, inserendo una clausola esplicita di utilizzo non indecoroso dell'immobile concesso in uso nel rispetto della previsione di cui al can. 1222 § 2, a pena di rescissione del contratto²³.

Se infine si vuole concedere il bene in locazione o costituirci diritti reali, il can. 1297 rimanda alla legislazione della Conferenza episcopale, che fa rientrare la licenza per tali atti nella straordinaria amministrazione²⁴. In assenza della licenza canonica per la locazione o per la costituzione di un diritto reale, il contratto stipulato sarà invalido²⁵.

È possibile inoltre che una chiesa sia alienata a terzi privati: in tal caso sarà necessario ottenere la riduzione ad uso profano, l'autorizzazione canonica all'alienazione ai sensi dei cann. 1291 ss. e l'eventuale autorizzazione del Ministero se si tratta di un bene culturale, per poter infine procedere con il contratto civile di compravendita che deve contenere la clausola di utilizzo non indecoroso²⁶.

III. Garanzie per l'utilizzo non indecoroso del bene

Per comprendere cosa significhi «uso non indecoroso»²⁷ bisogna tenere presenti due dimensioni dell'edificio di culto, quella oggettiva, di carattere identitario nei confronti di una precisa comunità cristiana locale, e quella soggettiva, relativa al sentire del singolo fedele che coltiva un legame affettivo con la chiesa in cui ha vissuto momenti significativi della sua vita. La destinazione non indecorosa ha quindi lo scopo di tutelare il bene immateriale del sentimento religioso dei fedeli, costituito da un insieme di memorie ed affetti ricollegati ad un «luogo sacro»²⁸.

Esempi di trasformazioni contrarie sono quelli di officina, pub, night club, mentre si ritengono compatibili quelle di tipo culturale, come «sedi per attività artistiche, biblioteche, archivi e musei»²⁹ e comunque per «attività di carattere sociale, non speculativo, rivolto al benessere della collettività»³⁰.

In caso di donazione del bene, è possibile inserire oneri modali relativi all'utilizzo del bene ai sensi dell'art. 793 c.c. Qualora il donatario non rispetti tale onere di destinazione, qualsiasi interessato potrà chiedere l'adempimento, mentre il donante potrà domandare anche la risoluzione della donazione, se ciò è previsto nell'atto di donazione³¹.

Per le alienazioni, è necessario inserire nel contratto di compravendita apposite clausole, la cui efficacia però sarà piena solo nei confronti del primo acquirente, difficilmente

*erga omnes*³².

Sarà possibile inoltre prevedere patti con effetti obbligatori relativi all'uso non indecoroso, sanzionati con una penale, oppure dedurre tale obbligo in una condizione risolutiva ex art. 1353 ss. c.c.

L'opponibilità di tale condizione a successivi compratori richiede la sua annotazione nei registri immobiliari in sede di trascrizione dell'atto di vendita ai sensi dell'art. 2659 comma 2 c.c. e l'annotazione a margine della trascrizione dell'atto di vendita dell'inizio dell'uso indecoroso prima che il successivo acquirente trascriva il proprio atto di acquisto, ad iniziativa del «contraente in danno del quale la condizione stessa si è verificata»³³, cioè l'ente ecclesiastico alienante.

Per l'opponibilità ai successivi acquirenti, occorre interpretare l'art. 831 comma 2 c.c. sulla cessazione della destinazione all'esercizio pubblico del culto cattolico «in conformità delle leggi che li riguardano», intendendo tali leggi come un rinvio formale alle disposizioni di diritto canonico che disciplinano la riduzione ad uso profano³⁴. In particolare, il decreto del Vescovo produce due effetti: il venir meno della destinazione culturale e l'assoggettamento del bene ad un vincolo di destinazione ad uso profano non indecoroso.

Per garantire l'efficacia del vincolo *erga omnes*, Azzimonti propone due interpretazioni³⁵:

a) intendere tale destinazione come vincolo assoluto e applicare analogicamente le norme in materia di donazione modale per garantire la legittimazione ad agire a chiunque abbia interesse, in particolare all'autorità ecclesiastica che ha posto il vincolo e all'ente ecclesiastico che ha alienato l'edificio di culto dismesso;

b) intendere tale vincolo come modalità di tutela di un diritto assoluto, il diritto costituzionale alla libertà religiosa (art. 19 cost.) nel suo aspetto di tutela del sentimento religioso. La legittimazione ad agire spetterebbe in questo caso alla Chiesa locale e al singolo fedele che si riterrebbe direttamente leso dall'atto dissacratorio³⁶.

Altri Autori³⁷ ritengono difficile l'applicazione *erga omnes* del vincolo, in quanto «una limitazione delle possibili destinazioni d'uso appare in sostanza come un risultato in concreto difficilmente perseguibile con i soli strumenti dell'autonomia privata, per sua natura refrattaria all'imposizione di vincoli di carattere reale "atipici", nonché poco idonea e anzi diffidente verso l'imposizione di vincoli perpetui al di là di quelli normativamente previsti» e comunque il rimedio alla mancata osservanza dell'obbligo avrebbe carattere meramente risarcitorio. Infine, secondo un altro Autore³⁸, si potrebbe estendere agli edifici dismessi l'ambito di applicazione dell'art. 20 comma 2 del vigente Regio Decreto 6 maggio

1940 n. 635³⁹ che vieta l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per «manifestazioni estranee al sentimento religioso».

Altre garanzie circa l'utilizzo futuro dell'ex edificio di culto possono derivare dalla nuova destinazione urbanistica ad "attrezzature di interesse comune" (ad es. interesse sociale, culturale, sportivo e scolastico) e dalla disciplina vincolistica in tema di beni culturali. A tale riguardo, l'art. 20 del codice dei beni culturali stabilisce che «i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione» mentre l'art. 21 subordina ad autorizzazione ministeriale «la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali». In caso di uso illecito dei beni culturali, cioè «incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità», l'art. 170 prevede le sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda. Infine l'art. 45 prevede misure di tutela indiretta che consistono nella facoltà, in capo al Ministero dei beni e delle attività culturali, di «prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro».

IV. Un caso di riduzione ad uso profano: le chiese di San Bernardino e di Sant'Orsola donate al Comune di Sommariva del Bosco (CN)

Un esempio positivo di riduzione ad uso profano e di proficua collaborazione tra amministrazione ecclesiastica ed amministrazione pubblica è riscontrabile nel caso di donazione delle chiese di Sant'Orsola e di San Bernardino⁴⁰ al Comune di Sommariva del Bosco (CN), cittadina a 40 km da Torino e 53 km da Cuneo, popolata da 6361 abitanti⁴¹ e ricca di ben 11 chiese nel concentrico e 6 nelle frazioni. Il fatto che questo comune si trovi in provincia di Cuneo ma rientri nella competenza della diocesi di Torino dimostra la mancata corrispondenza tra le suddivisioni civili ed ecclesiastiche del territorio, sia a livello diocesano che provinciale e regionale⁴².

Questo caso è particolarmente complesso e ha richiesto parecchi anni di trattative prima di giungere all'esito conclusivo: le prime ipotesi e richieste di alienazione da parte del Comune risalgono al 1981, mentre la conclusione del procedimento, sotto forma di donazione, avviene solo nel 1997.

Analizzare un caso si dimostra interessante per comprendere come la teoria, le costruzioni giuridiche ed i procedimenti conseguenti si realizzino nella complessità della realtà fattuale.

La procedura che si doveva seguire all'epoca dei fatti era la seguente:

A. Iniziativa:

- i. Proposta del Parroco all'Ufficio amministrativo diocesano o all'Ufficio liturgico diocesano con allegata dichiarazione, se la chiesa è di proprietà di una confraternita, che la confraternita ha cessato ogni attività, non esistono più confratelli, la chiesa non è più adibita al culto né è possibile restaurarla (can. 1222 §1), non si prevede una utilizzazione della chiesa per il culto o per altri scopi pastorali e il Consiglio pastorale parrocchiale concorda con la proposta di donazione modale gratuita all'Amministrazione comunale
- ii. Proposta del sindaco all'Ufficio amministrativo diocesano o all'Ufficio liturgico diocesano.

B. Procedimento a cura dell'Amministrazione ecclesiastica

- i. Parere dell'Ufficio liturgico in ordine al cambio di destinazione d'uso della chiesa e alla riduzione della chiesa ad usi profani non indecorosi (can. 1222 § 1).
- ii. Parere del Consiglio presbiterale diocesano in ordine alla riduzione della chiesa ad usi profani non indecorosi (can. 1222 § 2).

- iii. Benestare del Vicario episcopale territoriale.
- iv. Autorizzazione del Consiglio diocesano per gli affari economici e autorizzazione del Collegio dei consultori (can. 1277)⁴³.
- v. Nomina da parte dell'Ordinario diocesano di un legale rappresentante delle proprietà della Confraternita, qualora non esista (can. 1278; can 1279 § 2)⁴⁴.
- vi. Inventario dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, redatto dall'Amministratore o dal legale rappresentante della proprietà.
- vii. Proposta all'Amministrazione Comunale, da parte del legale rappresentante della proprietà, di donazione modale gratuita della chiesa con l'onere di essere utilizzata esclusivamente per attività socio-culturali.
- viii. Inclusione od esclusione nella donazione dei beni mobili esistenti nella chiesa ed inclusione od esclusione nella donazione delle pertinenze della chiesa cioè delle "cose destinate in modo durevole a servizio e ornamento di un'altra cosa" (art. 817 c.c.).

C. Procedimento a cura dell'Amministrazione comunale

- i. Inventario dei beni mobili e immobili

della chiesa, redatto dall'Ufficio tecnico comunale.

- ii. Perizia asseverata dell'Ufficio tecnico comunale sulla estimazione dell'immobile.
- iii. Deliberazione del Consiglio comunale in ordine all'accettazione della donazione modale gratuita.
- iv. Richiesta del Sindaco al Prefetto in ordine all'esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale, allegando copia autenticata della promessa di donazione, copia autenticata dell'inventario dei beni e perizia asseverata sull'estimazione dell'immobile, copia della deliberazione consiliare di accettazione, esecutiva ai sensi di legge, e riassunto patrimoniale del Comune per l'ottenimento del decreto del prefetto di autorizzazione ad accettare la donazione modale gratuita⁴⁵.

D. Procedimento a cura dell'Amministrazione ecclesiastica

- i. Richiesta del legale rappresentante della proprietà al Ministero per i beni culturali e ambientali tramite la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici in ordine alla donazione modale gratuita (art. 26 legge 1 giugno 1939 n. 1089)⁴⁶.
- ii. Autorizzazione del Ministero per i beni culturali.
- iii. Decreto dell'Ordinario diocesano per la



Fig.1 Le chiese di San Bernardino (a sx) e di Sant'Orsola (a dx) a Sommariva del Bosco (CN). Foto di Davide Dimodugno.

riduzione della chiesa ad usi profani.

E. Procedimento a cura di entrambe le Amministrazioni

- i. Decreto dell'Ordinario diocesano per l'autorizzazione alla donazione modale gratuita.
- ii. Denuncia di cui all'art. 30 della legge 1089/1939⁴⁷.
- iii. Procedimento a cura di entrambe le Amministrazioni
- iv. Atto notarile di donazione modale gratuita.
- v. Atto notarile di accettazione della donazione modale gratuita.

Nel nostro caso, l'iniziativa è stata assunta nel gennaio 1981 dal Comune di Sommariva del Bosco che ha proposto l'*acquisizione* della chiesa di San Bernardino per adibirla a sede di *attività socio-culturali* e la chiesa di Sant'Orsola per realizzare un *museo* delle opere sacre esistenti nelle chiese di Sommariva del Bosco. Nel febbraio 1982 il Consiglio Amministrativo Diocesano esprime *parere favorevole* alla cessione delle due chiese in *comodato gratuito* al Comune e trasmette la pratica all'Ufficio Diocesano Arte Sacra e all'Ufficio Pastorale nella persona del Vicario Episcopale Territoriale il quale nell'aprile 1982 ritiene, sentito e d'accordo con il Parroco, di concedere le chiese al Comune, poiché "non più utilizzabili per fini pastorali" e perché

"cadono sempre più in stato di abbandono".

Di particolare rilievo, circa la relazione con gli *stakeholders*, è la decisione del Consiglio Pastorale Parrocchiale dell'aprile 1985 che esprime "parere favorevole alla cessione temporanea in comodato delle chiese a larghissima maggioranza"; inoltre "la popolazione interpellata non ha dimostrato particolare contrarietà". In relazione alla Chiesa di San Bernardino, di proprietà della Confraternita dei Battuti Bianchi, "i superstiti confratelli della Congregazione, anche se a malincuore, si sono dichiarati ugualmente disponibili" e "la notizia ha suscitato un certo scalpore nella popolazione, specialmente anziana, però la protesta non si è concretizzata in una modalità chiara e precisa".

Dopo un lungo periodo di trattative, il procedimento prosegue nell'aprile 1988 con l'Ufficio Liturgico che esprime "*parere favorevole*, per quanto di propria competenza, sulla *cessione* al Comune di Sommariva del Bosco (CN) della chiesa di Sant'Orsola, per scopi socio-culturali non contrastanti con la destinazione originaria dell'edificio. Si suggerisce di preferire, alla cessione temporanea, la *cessione definitiva*, così che il Comune possa accedere, per i necessari restauri, ai finanziamenti previsti dalla Regione Piemonte e dallo Stato per i Comuni, ma non per le Parrocchie e gli altri Enti ecclesiastici". In relazione alla chiesa di San Bernardino "si auspica che tale chiesa



Fig. 2 La facciata della chiesa di San Bernardino.
Foto di Davide Dimodugno.

venga destinata, d'intesa con l'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e con le competenti Soprintendenze, a 'museo di storia religiosa locale' in cui ospitare, con deposito temporaneo, le numerose opere di valore storico-artistico disperse nelle chiese del circondario e non più usate attualmente per esigenze di culto". Nel maggio 1988 il Vicario Episcopale Territoriale di Torino Sud Est esprime *parere favorevole* e dichiara, in relazione alla chiesa di Sant'Orsola, che essa "da molti anni non è più utilizzata come luogo di culto" e ritiene che, sotto l'aspetto pastorale, "non è giustificabile la celebrazione in essa di funzioni, essendo posta al centro del paese dove ci sono già altre chiese usate per il culto"; esprime perciò "parere favorevole circa l'opportunità di un trasferimento di proprietà al Comune, osservate le normali clausole poste in queste circostanze". Esprime parere favorevole per le medesime motivazioni in relazione alla chiesa di San Bernardino, "anche se si ritiene necessario attendere l'esito della Commissione nominata dall'Arcivescovo per le Confraternite, trattandosi di una chiesa di proprietà della Confraternita dei Battuti Bianchi, ente a se stante registrato nel pubblico registro del Tribunale di Cuneo".

Si giunge dunque nel maggio 1988 alla *proposta di donazione*, contenente le seguenti condizioni:



Fig. 3 Interno della chiesa di San Bernardino.
Foto di Davide Dimodugno.

a) esame della fattibilità del museo nella Chiesa di San Bernardino;

b) le suppellettili esistenti siano opportunamente recuperate e collocate in locali idonei;

c) destinazione a scopi socio-culturali, escludendo in ogni caso l'utilizzazione dei locali ad uso commercio, danze e qualsiasi altra attività in contrasto con la destinazione originaria degli edifici;

d) in caso di inadempienza, gli enti donanti si riservano la facoltà di cui all'art. 793, comma 4, c.c.

Queste condizioni sono accettate dal Consiglio Comunale nel giugno 1988, pertanto il Parroco avvia nel settembre 1990 la richiesta di autorizzazione al Ministero dei beni culturali, ai sensi dell'art. 26 della legge 1089/1939⁴⁸, per la traslazione gratuita delle due chiese al Comune, autorizzazione emanata nel marzo 1993. Ottenute le autorizzazioni ministeriali, il Consiglio diocesano per gli affari economici, "preso atto dell'autorizzazione del Ministero per i Beni culturali, esprime il suo consenso per la donazione al Comune, previo parere del Consiglio Presbiterale Diocesano".

Si avvia dunque il *procedimento ecclesiastico per la riduzione delle chiese ad usi profani* su istanza del parroco: a seguito del parere

favorevole del Consiglio presbiterale del giugno 1993, l'Ordinario diocesano emana il decreto di dismissione a usi profani nel dicembre 1993 e dispone che siano rimossi dalle chiese in oggetto tutti gli arredi sacri asportabili ivi esistenti. "In seguito a tale rimozione e a partire da tale data, le chiese di Sant'Orsola e di San Bernardino, sono da ritenersi chiuse al culto e possono essere destinate a usi profani, consoni all'originaria destinazione, comunque mai sordidi o empî".

Sempre su istanza del Parroco, si attiva nell'ottobre 1995 il *procedimento ecclesiastico di autorizzazione all'atto di donazione modale al Comune*. A seguito dell'unanime *parere favorevole* del Collegio dei Consultori, nel novembre 1995 l'Ordinario diocesano emana il decreto con cui autorizza la Confraternita di San Bernardino – nella persona del parroco, in qualità di legale rappresentante dell'associazione religiosa – che ha cessato ogni attività per mancanza assoluta di confratelli e la cui chiesa è chiusa da anni, a donare al Comune la chiesa di San Bernardino. L'immobile verrà "utilizzato esclusivamente per attività socio-culturali, escludendo in ogni caso l'utilizzazione a locale di gioco, danza, divertimento e qualsiasi altra attività in contrasto con la destinazione originaria dell'edificio donato". Viene autorizzata inoltre la Parrocchia a donare al Comune la chiesa di Sant'Orsola, immobile che "verrà



Fig. 4 Particolare della volta della chiesa di San Bernardino.
Foto di Davide Dimodugno.

Fig. 5 Organo a canne nella chiesa di San Bernardino.
Foto di Davide Dimodugno.

utilizzato a 'Museo di storia religiosa locale' e ad altre manifestazioni culturali, escludendo in ogni caso l'utilizzazione a locale di gioco, danza, divertimento e qualsiasi altra attività in contrasto con la destinazione originaria dell'edificio donato". L'ente donante si riserva esplicitamente la facoltà di chiedere la risoluzione della donazione in caso di inadempienza dell'onere modale ai sensi dell'art. 793, comma 4, c.c. Tutte le spese sono a carico del donatario e "copia dell'atto notarile di donazione sarà trasmessa all'Ufficio Diocesano per l'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici" mentre "il conservatore dei registri immobiliari competente è dispensato dall'iscrizione dell'ipoteca legale"⁴⁹. Nell'ottobre 1996 il Consiglio Comunale delibera di prendere atto e accettare tutti i modi e le clausole rappresentate dalla Curia Metropolitana di Torino. L'atto di donazione è finalmente stipulato nel maggio 1997.

Dall'analisi di questo caso è emerso che:

- a) l'iniziativa per la riduzione ad uso profano delle due chiese è stata presa dall'ente pubblico;
- b) la popolazione è stata ascoltata anche nell'ambito del procedimento ecclesiastico per mezzo del Consiglio Pastorale Parrocchiale;



Fig. 6 La flagellazione di Cristo. Quadro della fine del XVI sec. conservato nella chiesa di San Bernardino. Foto di Davide Dimodugno.

c) lo strumento giuridico prescelto per attuare l'operazione è stato cambiato più volte nel corso delle trattative, passando da una proposta di alienazione da parte del Comune ad una proposta di comodato da parte del Consiglio Amministrativo Diocesano, per poi infine giungere ad una cessione definitiva per mezzo di una donazione, come proposto dall'Ufficio Liturgico. La scelta dello strumento giuridico della donazione modale consente una maggiore garanzia per l'ente ecclesiastico, data dalla previsione espressa di rescissione in caso di inadempimento dell'onere modale, oltre alla possibilità per il Comune di accedere a fondi regionali per il restauro dei beni;

d) a seguito del confronto e delle trattative è stata cambiata la destinazione finale degli edifici: anziché la chiesa di San Bernardino, come originariamente prospettato, si è deciso di adibire a museo di storia religiosa locale la chiesa di Sant'Orsola, mentre l'edificio già di proprietà della Confraternita dei Battuti Bianchi ad attività socio-culturali;

e) il fatto che i beni siano stati attribuiti in via prioritaria ad una pubblica amministrazione che per definizione persegue l'interesse pubblico garantisce un effettivo uso per attività socio-culturali ed un adeguato coinvolgimento della popolazione locale nella cura e gestione dei beni.

Infatti, la gestione delle due chiese è stata

affidata dal Comune in convenzione gratuita alla "Associazione culturale Santi Bernardino ed Orsola", costituita nel 1998 su impulso del Conte Aimone di Seyssel d'Aix. Essa nel corso degli anni si è occupata prioritariamente della più pregevole e spaziosa chiesa di San Bernardino, di cui ha promosso il recupero della facciata, il ripristino dell'organo risalente al 1790 realizzato da Luigi Savina – cui ha contribuito la Fondazione CRT – ed il restauro di affreschi, dipinti ed altari. In particolare, grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, sono state restaurate le pale degli altari ed un antico quadro della fine del XVI secolo raffigurante la flagellazione di Gesù Cristo.

La struttura è stata ridenominata "Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel d'Aix" ed è utilizzata dall'Associazione, che ad oggi consta di una trentina di soci, per concerti, conferenze e mostre: si segnala in particolare la mostra su Giovanni Maria Borri, pittore sommarivese dell'Ottocento, che ha costituito l'occasione per la pubblicazione, nel 2007, di una monografia a lui dedicata. Tra le manifestazioni a cadenza annuale, si menziona "Sommariva Arte", esposizione dedicata ad artisti che operano sul territorio piemontese, e la mostra "Posso farlo anch'io", in occasione della quale un circolo di pittori sommarivesi presenta le proprie riproduzioni di capolavori della storia dell'arte.

Infine, si è deciso per il momento di



Fig. 7 Facciata della chiesa di Sant'Orsola.
Foto di Davide Dimodugno.

accantonare il progetto di trasformazione della chiesa di Sant'Orsola in un museo di storia religiosa locale, in attesa del reperimento dei necessari finanziamenti; comunque essa è utilizzata per alcuni eventi, come il concorso floreale "Rosa Rosae" che si tiene ogni terza domenica di maggio: tutti i cittadini sono invitati a portare in chiesa le rose colte nei propri giardini; il fiore più bello viene premiato e regalato al sommarivese più giovane, mentre il mazzo migliore al più anziano.

V. Criteri di gestione e prospettive nella Diocesi di Torino

In conclusione, si ritiene opportuno prendere spunto dall'analisi di questo caso per allargare gli orizzonti sui criteri di gestione e sulle prospettive che intende adottare l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Torino⁵⁰. Innanzitutto si ritiene fondamentale l'obiettivo di perseguire azioni coordinate e "di sistema" per la valorizzazione dei beni culturali diocesani attraverso una efficace rete di relazioni interistituzionali con enti pubblici locali, nazionali ed internazionali. Prima però di avviare qualsiasi operazione, è necessario operare una ricognizione del patrimonio esistente, sia dal punto di vista quantitativo che dello stato conservativo, allo scopo di avere a disposizione banche dati con informazioni sempre aggiornate e facilmente reperibili. Pertanto si ritiene opportuno predisporre per ciascun bene, partendo dalle informazioni



Fig. 8 Pala d'altare della chiesa di Sant'Orsola.
Foto di Davide Dimodugno.

esistenti e con la collaborazione di validi professionisti del settore, un “fascicolo del fabbricato” contenente elementi descrittivi, tecnici e gestionali necessari per poter poi adottare efficaci decisioni in termini di mantenimento, valorizzazione ed investimenti sulla sicurezza. Questo obiettivo “tecnico”, facilmente raggiungibile con il ricorso alle moderne tecnologie informatiche, sarebbe sterile se non fosse sorretto da obiettivi di tipo più “politico”, rispetto alle scelte e all’uso dei beni stessi. In un contesto di costi crescenti e di scarsità di risorse, le decisioni devono essere orientate al migliore utilizzo del patrimonio, operando scelte di valorizzazione o dismissione, avendo però cura di non “svendere”. Occorre pertanto classificare e distinguere ciascun bene di proprietà della Diocesi in una categoria, in modo da potere individuare consapevolmente le strategie di valorizzazione, di concerto con le comunità locali, gli enti e le associazioni operanti sul territorio. Si devono pertanto individuare:

- a) Beni istituzionali (chiese, sedi della Diocesi e delle Parrocchie): si tratta di beni da mantenere in stato di efficienza, valutando eventuali necessità di trasformazione e/o adeguamento e predisponendo piani di manutenzione che consentano il controllo e l’efficientamento dei costi di gestione;
- b) Beni strumentali: sedi di enti, associazioni



Fig. 9 Volta della chiesa di Sant'Orsola. Foto di Davide Dimodugno.

- o attività, da mantenere e sviluppare;
- c) Beni da dismettere: è necessario valutare le potenzialità di mercato, porsi in posizione pro-attiva in termini di possibili trasformazioni, proponendo ai Comuni processi di valorizzazione tramite trasformazioni urbanistiche che configurino anche ricadute sulla dotazione di servizi verso le comunità locali (ad es. dismissioni, parcheggi, sistemazioni urbane in zone centrali di pregio, alloggi di *social-housing* o per l'emergenza abitativa e spazi per le associazioni).
- d) Beni da mantenere e valorizzare per la produzione di reddito: si rende opportuno valutare le condizioni di mercato, le condizioni strutturali e di sicurezza, oltre alle possibilità di modifica/scioglimento/ adeguamento dei contratti in corso di esecuzione. Il problema principale che si pone in relazione a questi beni è quello del loro mantenimento in efficienza nel rispetto delle normative vigenti, pertanto si rendono necessarie valutazioni sui costi di gestione, sulle entrate potenziali e sui costi degli interventi di trasformazione e adeguamento;
- e) Beni da mantenere per finalità sociali: si tratta di immobili rispetto ai quali ricercare forme innovative di contribuzione attraverso l'intervento di fondazioni e



Fig. 10 Particolare della volta della chiesa di Sant'Orsola.
Foto di Davide Dimodugno.

progetti di *crowdfunding* e che vanno valorizzati sul piano delle comunicazioni sociali e all'interno dei "bilanci sociali" delle diverse realtà territoriali;

- f) Beni culturali di valore storico, artistico e architettonico: si tratta della parte più rilevante del patrimonio e la più problematica da gestire, composta da chiese ed edifici aulici che costituiscono un valore per le comunità e che devono essere mantenuti in accettabili livelli di stato d'uso e di sicurezza. Su questi immobili occorre avviare ricerche di contributi o finanziamenti per la conservazione ed il restauro, con il concorso dello Stato, degli enti pubblici e delle fondazioni operanti nel settore.

Infine, in relazione al riuso degli edifici di culto consacrati e dismessi, il principio a cui la Diocesi di Torino intende attenersi è quello di procedere alla loro valorizzazione concedendoli, laddove possibile, alle comunità locali di appartenenza, secondo un meccanismo virtuoso di "restituzione" e "sana amministrazione" dei beni che preveda la loro adibizione ad attività culturali e/o sociali ad opera dei Comuni o di altri enti pubblici o associazioni operanti sul territorio in modo coerente con le predette finalità, adottando preferibilmente lo strumento giuridico del comodato rispetto a quello dell'alienazione e, qualora questo non sia possibile, privilegiando

proprietari che siano in grado di garantire non solo l'integrale conservazione, ma anche l'uso pubblico, almeno temporaneo, del bene⁵¹. Per questi ed altri fini, come ad es. il restauro dei beni, è necessario supportare le richieste di intervento da parte dei Consigli Pastoral, dei gruppi di parrocchiani e, ovviamente, dei sacerdoti, che interpretano e si fanno carico della realizzazione di queste volontà, discutendo e coinvolgendo le comunità nel merito delle scelte fin dalle fasi iniziali, allo scopo di raggiungere soluzioni condivise ed adeguatamente supportate sul piano tecnico-economico. Il metodo che si intende adottare è quello della raccolta delle proposte, del supporto alle decisioni e del coinvolgimento dei promotori nelle valutazioni iniziali per poter avviare, indirizzare e correggere le diverse iniziative. Questo consente di lavorare in un logica di "sistema", anche con l'obiettivo di ottimizzare i tempi e i costi di studi preparatori, progetti ed interventi. Lavorare per "sistemi" (per distribuzione territoriale, per omogeneità delle proposte, per possibili inserimenti in circuiti storico-culturali, per integrazione di servizi) consente anche di facilitare l'accesso a forme di co-finanziamento da parte dell'Unione europea e di altri enti pubblici e privati, oltre che contribuire alla sedimentazione di documentazione sui beni o su complessi di beni, secondo la logica del "catalogo" e dell'accesso rapido alle informazioni sui beni. Pertanto si rende necessario un lavoro "di

squadra" che metta insieme professionalità e competenze diverse: economiche, tecniche, legali ed amministrative.

Note:

1. Si veda, per un commento al codice, M. A. Sandulli, a cura di, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D.lg. 22 gennaio 2004, n.42, modificato con i D.D.Lg. 24 marzo 2006, nn. 156 e 157), Milano, 2012; V. Piergigli, A. L. Maccari, a cura di, *Il codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi*, Milano, 2006; Aa. Vv., *Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Addenda con le modifiche agli articoli 167 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio*, con commento coordinato da R. Tamiozzo, Milano, 2005
2. Si veda, per un approfondimento, E. Camassa, *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, Torino, 2013
3. G. P. Montini, *La cessazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000), pp. 281-299
4. G. P. Montini, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., pp. 282-283
5. Si veda in proposito il can. 1187 del codice di diritto canonico del 1917
6. G. P. Montini, *La cessazione degli edifici di culto*, cit., p. 285
7. Per un elenco di sentenze pubblicate in libri o riviste si veda G. P. Montini, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29 (2016), pp. 38-39
8. Si veda in proposito F. Daneels, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione a uso profano della chiesa parrocchiale*, in *Ius Ecclesiae*, 10 (1998), pp. 111-148
9. Supremo Tribunale Segnatura Apostolica, *Reductionis ecclesiae in usum profanum, coram Agostoni*, 4 maggio 1996, nn. 6-9, in *Il diritto ecclesiastico* 108 (1997) II, pp. 3-7
10. F. Grazian, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29 (2016), pp. 18-36
11. L'intervento di riduzione ad uso profano non indecoroso si configura come «eccezione al principio» (Supremo Tribunale Segnatura Apostolica, *Notes on the Meeting of 27 November 1995*, n.1)
12. C. Azzimonti – A. Fedeli, *La riduzione ad uso profano delle chiese e il loro riutilizzo*, in *exLege* 2002/4, p. 93
13. T.A.R. Liguria, sent. 13 maggio 2011, n. 770: *"Illegittima la concessione edilizia relativa alla trasformazione d'uso di una cappella di proprietà privata"*, consultabile sul sito: <http://www.oir.it/documenti/?documento=5630>

14. Supremo Tribunale Segnatura Apostolica, sentenza definitiva *coram* Caffarra, 21 maggio 2011, n. 8
15. Congregazione per il clero, *Lettera e Linee guida procedurali circa la modificazione delle parrocchie e la chiusura, riduzione e alienazione delle chiese*, 30 aprile 2013, p. 212
16. A. Longhitano, *Execración*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, III, Pamplona 2013, p. 843
17. *Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985*, n. 121, art. 12
18. D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, art. 10 comma 1
19. *Ibidem*, art. 12 comma 1
20. *Ibidem*, art. 56 c. 1 lett. b)
21. *Ibidem*, artt. 60, 61 e 62
22. F. Grazian, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, cit., p. 25
23. *Ibidem*, p. 26
24. Conferenza Episcopale Italiana, *Delibera n. 38*, 21 settembre 1990; *Eadem*, *Istruzione in materia amministrativa*, 1 settembre 2005, nn. 67-68
25. F. Grazian, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, cit., p. 26
26. F. Grazian, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, cit., pp. 30-31
27. C. Azzimonti, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29 (2016), pp. 59-69
28. Si veda, per un approfondimento sul concetto di luogo sacro, M. Calvi, *L'edificio di culto è un «luogo sacro»? La definizione canonica di «luogo sacro»*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000), pp. 228-247, e A. Giacobbi – A. Montan, *I luoghi e i tempi sacri*, in Aa. Vv., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, III, Roma, 1992
29. Conferenza Episcopale Italiana, *I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 9 dicembre 1992, n. 35
30. I. Bolgiani, *La dismissione delle chiese. Problematiche aperte tra diritto civile e canonico*, in *Jus*, 3 (2014), p. 571
31. C. Azzimonti, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, cit., p. 61
32. *Ibidem*, pp. 61-62
33. Art. 2655 comma 4 c.c.
34. F. Finocchiaro, *Diritto ecclesiastico*, aggiornamento a cura di A. Bettetini e G. Lo Castro, Bologna, 2009, pp. 359-363
35. C. Azzimonti, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, cit., pp. 63-64
36. *Ibidem*, p. 64. L'Autore sostiene la proponibilità della domanda cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c. ed il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione del diritto costituzionale alla libertà religiosa
37. V. Marano, Art. 831, in *Commentario del codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Della proprietà*, a cura di A. Jannarelli e F. Macario, vol.

- I, Artt. 810-868, Torino, 2012, pp. 262-288. In particolare, si vedano pp. 285-288
38. I. Bolgiani, *La dismissione delle chiese. Problematiche aperte tra diritto civile e canonico*, cit., p. 570.
39. Si tratta del *Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza* (TULPS). L'art. 20 comma 2 afferma: «È vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto». Per un breve cenno sugli aspetti storico-artistici delle due chiese si vedano i siti: http://www.piemontesacro.it/chiese_sommariva_bosco/chiesa_s_orsola.htm e http://www.piemontesacro.it/chiese_sommariva_bosco/chiesa_battuti_bianchi.htm
41. Dati Istat al 01/01/2016 consultabili su <http://demo.istat.it/pop2016/index.html>
42. Si veda, *ex multis*, per approfondire, G. Filoramo, *Regioni ecclesiastiche e regioni civili: parallelismi e influssi*, in *L'Italia e le sue Regioni*, 2015, consultabile su: [http://www.treccani.it/enciclopedia/regioni-ecclesiastiche-e-regioni-civili-parallelismi-e-influssi_\(L'Italia-e-le-sue-Regioni\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/regioni-ecclesiastiche-e-regioni-civili-parallelismi-e-influssi_(L'Italia-e-le-sue-Regioni)/)
43. Can. 1277 - *Il Vescovo diocesano per porre gli atti di amministrazione, che, attesa la situazione economica della diocesi, sono di maggior importanza, deve udire il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori; ha tuttavia bisogno del consenso del medesimo consiglio ed anche del collegio dei consultori, oltre che nei casi specificamente espressi nel diritto universale o nelle tavole di fondazione, per porre atti di amministrazione straordinaria. Spetta poi alla Conferenza Episcopale stabilire quali atti debbano ritenersi di amministrazione straordinaria.*
44. Can. 1279 §2 - *Per l'amministrazione dei beni di una persona giuridica pubblica che dal diritto o dalle tavole di fondazione o dai suoi statuti non abbia amministratori propri, l'Ordinario cui la medesima è soggetta assunta per un triennio persone idonee; le medesime possono essere dall'Ordinario riconfermate nell'incarico*
45. L'autorizzazione prefettizia per l'accettazione delle donazioni da parte dei comuni, richiesta dall'art. 1 della legge 21 giugno 1896, n. 218, è stata abrogata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, come confermato dalla legge 20 giugno 2000, n. 192
46. A seguito dell'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio che ha abrogato la legge 1 giugno 1939 n. 1089 e dell'Intesa tra il Ministero dei Beni Culturali e la Conferenza Episcopale Italiana del 26 gennaio 2005, l'autorizzazione è regolata dall'art. 55 del codice, mentre le richieste presentate dagli enti ecclesiastici devono essere inoltrate ai Coprintendenti per il tramite del Vescovo diocesano territorialmente competente.
47. Art. 30 della legge 1 giugno 1939 n. 1089: *“Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti e' tenuto a denunciare al Ministro per l'educazione nazionale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in*

- parte, la proprietà o la detenzione. Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denuncia spetta all'erede”*. La legge è stata abrogata dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, che prevede all'art. 59 un obbligo di denuncia.
48. Art. 26 della legge 1 giugno 1939, n. 1089: *“Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art. 23 [cioè diversi dallo Stato o dagli altri enti pubblici], possono essere alienate, previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può rifiutare l'autorizzazione, qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa.”* La legge è stata abrogata dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, che richiede invece per l'alienazione di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12, l'autorizzazione del Ministero di cui all'art. 55 ai sensi dell'art. 56 comma 1 lett. b), ed infine la denuncia di trasferimento di cui all'art. 59.
49. Si vedano gli artt. 2817 e 2834 c.c.
50. A. Sozza, *Nota sulla gestione e valorizzazione dei beni immobili della diocesi e degli enti ecclesiastici*, Pianezza, 13 Aprile 2016.
51. Conferenza Episcopale Italiana, *I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 9 dicembre 1992, n. 35.



Bibliografia:

- Carlo Azzimonti, *Garanzie per l'utilizzo non indecoroso di chiese dismesse*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29 (2016), pp. 59-69
- Isabella Bolgiani, *La dismissione delle chiese. Problematiche aperte tra diritto civile e canonico*, in *Jus*, 3 (2014), pp. 555-582.
- Massimo Calvi, *L'edificio di culto è un «luogo sacro»? La definizione canonica di «luogo sacro»*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000), pp. 228-247
- Erminia Camassa, *I beni culturali di interesse religioso. Principio di collaborazione e pluralità di ordinamenti*, Torino, 2013
- Paolo Cavana, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, www.statoechiese.it, aprile 2009
- Paolo Cavana, *Episcopati nazionali, chiese dismesse e nuove destinazioni d'uso*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2010, 1, pp. 49-74
- Paolo Cavana, *The issue of redundant places of worship*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, www.statoechiese.it, marzo 2012
- Frans Daneels, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, in *Ius Ecclesiae* 10 (1998), pp. 111-148
- Francesco Grazian, *Riduzione di una chiesa ad uso profano: atti canonici e civilistici*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29 (2016), pp. 18-36
- Gianluca Lopresti, *Diritto dei beni culturali di interesse religioso. Storia e legislazione*, Caserta, 2014
- Michele Madonna, a cura di, *Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'intesa del 26 gennaio 2005*, Venezia, 2007
- Gian Paolo Montini, *I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia di parrocchie e di edifici sacri*, in *Aa. Vv., I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali. XXV Incontro di Studio. Villa S. Giuseppe – Torino, 29 giugno – 3 luglio 1998*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, 1999, pp. 85-119
- Gian Paolo Montini, *La cessazione degli edifici di culto*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 13 (2000), pp. 281-299
- Gian Paolo Montini, *La riduzione ad uso profano di una chiesa. Alcune applicazioni*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 29 (2016), pp. 37-58
- Giancarlo Santi, *I beni culturali ecclesiastici. Sistemi di gestione*, Milano, 2012
- Valentina Maria Sessa, *La disciplina dei beni culturali di interesse religioso*, Milano, 2005